ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI

AVVISO

PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALL'INSERIMENTO NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL'ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI PRESSO I QUALI SVOLGERE IL TIROCINIO DI ADATTAMENTO.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Premesso

- che il Ministero della Giustizia con Decreto del 3 novembre 2005,n.260 (G.U. n.300 del 27 dicembre 2005) ha adottato il Regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115,in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di biologo;

- che ai sensi dell'art. 8 del precitato Decreto Ministeriale del 3 novembre 2005,n.260, è istituito annualmente presso l'Ordine dei Biologi un elenco dei professionisti presso i quali gli aspiranti biologi comunitari ed extra-comunitari possano svolgere il tirocinio di adattamento con l'indicazione della sezione dell'albo a cui sono iscritti i professionisti;

- che l'attuale elenco dei professionisti in essere presso l'Ordine Nazionale dei Biologi è scaduto;

RENDE NOTO

che l'Ordine Nazionale dei Biologi dovendo istituire un nuovo elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento deve procedere all'apertura dei termini per la presentazione da parte degli interessati della domanda di inserimento in detto elenco, secondo quanto segue:

Art. 1

Oggetto e svolgimento del Tirocinio di adattamento

Il tirocinio di adattament ,di cui all'art.7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,n.115, consiste nell'esercizio in Italia della professione regolamentata corrispondente a quella in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento ,svolto, per un periodo non superiore a tre anni, sotto la responsabilità di un professionista qualificato ,accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo le modalità stabilite dalla legge.
Il Tirocinio di adattamento ha per oggetto il complesso delle attività professionali afferenti le materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento e scelte in relazione ai fini dell'esercizio della professione.

Il Tirocinio è svolto presso il luogo di esercizio dell'attività professionale di un libero professionista ,iscritto alla Sez.A o B dell'albo secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento.

La scelta del professionista è effettuata dal richiedente nell'ambito dell'elenco in essere presso l'Ordine Nazionale dei Biologi ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto.

Lo svolgimento del Tirocinio di adattamento è disciplinato dal Decreto del Ministero della Giustizia del 3 novembre 2005, n.260 che si allega al presente avviso (All.A).

art. 2
Requisiti di partecipazione

Possono richiedere l'iscrizione all'elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento, i biologi iscritti alla sezione di appartenenza da almeno cinque anni.

Non possono essere inseriti nell'elenco gli iscritti sottoposti a provvedimento disciplinare che comporti la sospensione dall'attività professionale;

Art. 3
Durata di validità dell'elenco

L'elenco è formato su designazione del Consiglio dell'Ordine ed ha validità annuale a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso.

Alla scadenza dell'anno di riferimento, l'Ordine dei Biologi riapre i termini per la presentazione di nuove domande di ammissione e procede alla designazione del nuovo elenco. I professionisti inseriti nell'elenco in scadenza vengono confermati salvo espressa rinunzia da parte degli interessati o a seguito di provvedimento disciplinare che ne comporti la sospensione dall'attività professionale.

Art. 4
Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande, predisposte sulla base del fac-simile di domanda allegato al presente avviso (all.B) , devono essere presentate all'Ordine Nazionale dei Biologi con le seguenti modalità:
- a mezzo P.E.C.;
-a mezzo raccomandata A/R;
-a mano all'ufficio protocollo dell'Ordine Nazionale dei Biologi – Via Icilio,7 00153 Roma;

Le domande possono essere presentate nel termine di **60 (sessanta)** giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito ufficiale de'Ordine **www.onb**.it. Tale termine si intende comunque sin d'ora prorogato sino al raggiungimento del numero di 20 professionisti per ogni sezione iscritti nell'elenco al fine di soddisfare adeguatamente le eventuali istanze degli aspiranti tirocinanti.

Art. 5

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rinvia al Decreto del Ministero della Giustizia del 3 novembre 2005,n.260 – Regolamento di cui all'art.9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,n.115 ed alla normativa vigente in materia .

Roma,

All. A

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DECRETO 3 novembre 2005, n. 260 (in G.U. n. 300 del 27 dicembre 2005) - Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di biologo.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;
Visto, in particolare, il combinato disposto degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, secondo il quale sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli nell'ipotesi di formazione professionale sostanzialmente diversa da quella contemplata nell'ordinamento italiano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2005;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 4285.U - 9/2-35 del 25 ottobre 2005);

A d o t t a
il seguente regolamento:

Capo I

Definizioni

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE;

b) «decreto dirigenziale di riconoscimento», il decreto del Direttore generale della giustizia civile presso il Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

c) «richiedente», il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di biologo in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'accesso o l'esercizio della professione;

d) «Consiglio dell'ordine», il Consiglio dell'ordine nazionale dei biologi.

Capo II

Prova attitudinale

Art. 2.
Contenuto della prova attitudinale

1. La prova attitudinale prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo ha luogo, almeno due volte l'anno, presso il Consiglio dell'ordine. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto dirigenziale di riconoscimento.

2. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite e verte sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento tra quelle elencate nell'allegato sub A) al presente regolamento. Il decreto dirigenziale di riconoscimento specifica le prove e le materie d'esame tra quelle indicate nella colonna relativa alla sezione A o tra quelle concernenti la sezione B, in corrispondenza alla richiesta di iscrizione in una delle due diverse sezioni.

3. La prova scritta, della durata massima di sette ore, consiste nello svolgimento di uno o più elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova scritta.

4. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.

5. Il Consiglio dell'ordine predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato sub A) da consegnare ai candidati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova scritta.

Art. 3.
Commissione d'esame

1. Presso il Consiglio dell'ordine è istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.

2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professionisti iscritti alle sezioni A e B dell'albo dei biologi con almeno otto anni di anzianità di iscrizione in tali sezioni, designati dal Consiglio dell'ordine. Qualora non sia possibile designare i componenti effettivi o supplenti secondo i criteri sopra indicati per mancanza di iscritti nella sezione B dell'albo dei biologi con almeno otto anni di anzianità di iscrizione in tale sezione e fino a quando permanga tale carenza, il Consiglio dell'ordine designa professionisti iscritti nell'ambito della sola sezione A. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso una Università della Repubblica nelle materie su cui è sostenuta la prova attitudinale; la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è effettuata tra i magistrati del distretto della Corte d'appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello.

3. La commissione è nominata con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal componente, designato dal Consiglio dell'ordine, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti, in ordine di anzianità. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio dell'ordine, avente minore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.

4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione nonchè i compensi determinati dal Consiglio dell'ordine sono a carico del predetto Consiglio.

Art. 4.
Vigilanza sugli esami

1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3, in conformità alle disposizioni contenute nella legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive integrazioni.

Art. 5.
Svolgimento dell'esame

1. Il richiedente presenta al Consiglio dell'ordine domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema allegato sub B) al presente regolamento, unitamente a copia del decreto dirigenziale di riconoscimento e a copia di un documento di identità.

2. La Commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Le prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta e quella della prova orale non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove è data immediata comunicazione all'interessato al recapito da questi indicato nella domanda ed al Ministero della giustizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6.
Valutazione della prova attitudinale

1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta.

2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione.

3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

4. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

5. Il Consiglio dell'ordine dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Capo III
Tirocinio di adattamento

Art. 7.
Oggetto e svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo, ha una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto il complesso delle attività professionali afferenti le materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento e scelte in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione.

2. Il tirocinio è svolto presso il luogo di esercizio dell'attività professionale di un libero professionista iscritto alla sezione A o B dell'albo secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento.

3. La scelta del professionista è effettuata dal richiedente nell'ambito dell'elenco di cui al successivo articolo 8 ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto.

Art. 8.
Elenco dei professionisti

1. Presso il Consiglio dell'ordine è istituito un elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento; in tale elenco è indicata la sezione dell'albo alla quale sono iscritti i professionisti.

2. Tale elenco è formato annualmente su designazione del Consiglio dell'ordine, previa dichiarazione di disponibilità dei professionisti e comprende biologi che esercitino la professione da almeno cinque anni.

3. L'elenco comprende un numero di professionisti sufficiente per le probabili richieste di tirocinio relative alle due sezioni nelle quali l'albo è suddiviso.

4. Al Consiglio dell'ordine spetta la vigilanza sugli iscritti in tale elenco ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento del tirocinio.

Art. 9.
Obblighi del tirocinante

1. Il tirocinante esegue diligentemente le disposizioni del professionista, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed è tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, del Codice deontologico dei biologi.

Art. 10.
Registro dei tirocinanti

1. Coloro che, muniti di decreto dirigenziale di riconoscimento, intendono svolgere come misura compensativa il tirocinio di adattamento sono iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio dell'ordine.

2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:

a) il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;

b) la sezione dell'Albo nella quale il tirocinante ha presentato istanza di iscrizione;

c) la data di decorrenza dell'iscrizione;

d) il cognome e nome del professionista presso il quale si svolge il tirocinio, la sezione dell'Albo di appartenenza, il numero di iscrizione, il numero di codice fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro e il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8;

e) gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;

f) la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;

g) la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;

h) la data della cancellazione con relativa motivazione.

Art. 11.
Iscrizione

1. L'iscrizione al registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio dell'ordine, redatta secondo lo schema allegato sub C) al presente regolamento.

2. Nella domanda il richiedente dichiara il proprio impegno ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza della incompatibilità prevista dall'articolo 7, comma 3 del presente regolamento.

3. La domanda è corredata dai seguenti documenti:

a) copia di un documento di identità;

b) copia del decreto dirigenziale di riconoscimento;

c) attestazione di disponibilità del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo di svolgimento dell'attività professionale;

d) n. due fotografie autenticate formato tessera; in alternativa, a richiesta dell'interessato, le fotografie possono essere autenticate dall'ufficio ricevente.

4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono elencati i documenti allegati; va altresì essere espresso l'impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.

5. La domanda di iscrizione può essere inviata al Consiglio dell'ordine a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero essere direttamente presentata presso gli uffici dello stesso Consiglio dell'ordine. Nel caso di consegna diretta presso gli uffici, viene apposta sulla domanda il timbro del Consiglio dell'ordine e la data di ricevimento e viene rilasciata apposita ricevuta al tirocinante o a persona da lui delegata.

6. Non è accolta la domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo, quando non sia possibile la regolarizzazione.

Art. 12.
Delibera di iscrizione

1. Il Presidente del Consiglio dell'ordine provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio dell'ordine.

3. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato. La segreteria del Consiglio dell'ordine provvede entro dieci giorni a dare comunicazione della deliberazione adottata all'interessato, al professionista a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13.
Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio

1. Ogni sei mesi, il professionista compila una sezione dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio dell'ordine, ove dichiara le attività svolte dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al presidente del Consiglio dell'ordine o ad un suo delegato che vi appone il visto.

2. Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di quindici giorni, il professionista trasmette al Consiglio dell'ordine il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole.

3. In caso di valutazione favorevole, il presidente del Consiglio dell'ordine rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della relazione.

4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio dell'ordine provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del professionista, emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora ritenga, al contrario, di disattendere la valutazione sfavorevole del professionista, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.

5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

Art. 14.
Sospensione e interruzione del tirocinio

1. Il tirocinio è sospeso da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per una durata superiore a un sesto e inferiore a metà della sua durata complessiva.

2. Il tirocinio è interrotto da tutti gli eventi che impediscono l'effettivo svolgimento per una durata superiore alla sua durata complessiva.

3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio dell'ordine della causa di sospensione di cui al comma 1 e della causa di interruzione di cui al comma 2, nonchè della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.

4. Il Consiglio dell'ordine delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno.

5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate dal Consiglio dell'ordine con provvedimento comunicato all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15.
Cancellazione dal registro dei tirocinanti

1. Il Consiglio dell'ordine delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:

a) rinuncia all'iscrizione;

b) dichiarazione di interruzione del tirocinio;

c) condanna definitiva per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo di due anni o nel massimo a cinque anni;

d) rilascio del certificato di iscrizione all'albo dei biologi.

2. La delibera del Consiglio dell'ordine di cancellazione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti va comunicata all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.

Art. 16.
Sospensione dal registro dei tirocinanti

1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), il Consiglio dell'ordine delibera la sospensione dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti.

2. La delibera del Consiglio dell'ordine di sospensione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 novembre 2005.

Il Ministro: Castelli

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2005

Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 287

Allegato A

Elenco delle materie per la sezione A dell'Albo (Biologo)

1.1. Analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue, sierologiche, immunologiche).
2.2. Genetica.
3.3. Analisi e controlli delle acque destinate al consumo umano.
4.4. Valutazione e analisi dei parametri ambientali (acqua, suolo, aria).
5.5. Identificazione agenti patogeni dell'uomo, degli animali e delle piante, delle derrate alimentari, della carta, del legno e del patrimonio artistico.
6.6. Identificazione e controlli merci di origine biologica.
7.7. Progettazione, direzione lavori collaudo di impianti nel settore ambientale.
8.8. Classificazione e biologia degli animali e delle piante e valutazione dei loro bisogni nutritivi ed energetici.
9.9. Valutazione impatto ambientale relativamente agli aspetti biologici.
10.10. Valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo.

Elenco delle materie per la sezione B dell'Albo (Biologo iunior)

1.1. Esecuzione di procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche e biotecnologico, biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attività di ricerca.

2.2. Esecuzione di procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di igiene delle acque, dell'aria, del suolo e degli alimenti.
3.3. Esecuzione di procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito chimico, fisico, biochimico, microbiologico, tossicologico, farmacologico e di genetica.
4.4. Esecuzione di procedure del controllo di qualità.

Allegato B

Al Consiglio dell'Ordine

Il/la sottoscritto/a .... nato/a il ..... a ....; cittadino/a .... residente in .... in possesso del titolo professionale di .... rilasciato da .... a compimento di un corso di studi di .... anni, comprendente le materie sostenute presso l'Università .... con sede in ...., iscritto nell'albo professionale di .... dal ..... (1) ed in possesso del decreto dirigenziale di riconoscimento del proprio titolo professionale per l'iscrizione alla sezione ..... (2) emesso in data .....
Domanda ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE, di poter partecipare alla prova attitudinale secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento di cui sopra.

Data e Firma .....

(1) Ove sussista il requisito.
(2) A (Biologo) o B (Biologo iunior).

Allegato C
Al Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi

Il/la sottoscritto/a .... nato/a il ..... a ....; cittadino/a .... residente in .... in possesso del titolo professionale di .... rilasciato da .... a compimento di un corso di studi di .... anni, comprendente le materie sostenute presso l'Università .... con sede in ...., iscritto nell'albo professionale di .... dal ..... (1) ed in possesso del decreto dirigenziale di riconoscimento del proprio titolo professionale per l'iscrizione alla sezione ..... (2) emesso in data .....
Domanda ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE, di essere iscritto al registro dei tirocinanti secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento di cui sopra;

Dichiara di impegnarsi ad effettuare il tirocinio di adattamento presso: ....;
Dichiara che non sussiste la incompatibilità prevista dall'articolo 7, comma 3 del regolamento (rapporto subordinato con il professionista scelto per il tirocinio).

Data e Firma .....

(1) Ove sussista il requisito.
(2) A (Biologo) o B (Biologo iunior).

All. B

All'ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI
Via Icilio,7
00153 ROMA

DOMANDA PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALL'INSERIMENTO NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL'ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI PRESSO I QUALI SVOLGERE IL TIROCINIO DI ADATTAMENTO

Il sottoscritto dott. (cognome e nome).....

Nato a.....(prov.).....il.....

con studio in (città).....,via.....

C H I E D E

di essere inserito nell'elenco dei professionisti iscritti all'Ordine Nazionale dei Biologi presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 3 novembre 2005,n 260.

A tal fine e ad integrazione della presente istanza sotto forma di

A U T O C E R T I F I C A Z I O N E
Resa ai sensi del DPR 445/2000 artt.47/76 e successive modificazioni

D I C H I A R A

a) di essere iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi con anzianità dal.....
(n.b. è richiesta un'anzianità professionale non inferiore ai cinque anni)

b) di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura

c) di svolgere la propria attività professionale con particolare riferimento alle seguenti discipline
(barrare con una X le sezioni interessate)

- Ambiente e Territorio
- Attività di Laboratorio
- Citologia ,Istologia e Citogenetica
- Cosmetologia
- Igiene, Sicurezza e Qualità
- Microbiologia, Virologia e Biologia Molecolare
- Nutrizione
- Procreazione Assistita
- Tutela dei Beni Culturali
- Altro.....

d) di attenersi con diligenza e professionalità, in caso di conferimento di incarico, alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 3 novembre 2005 ,n.260 che disciplinano gli obblighi e le competenze dei professionisti presso i quali viene svolto il tirocinio di adattamento.

(data e firma)